



MOCCA GMP

Consolidato 2019



MOCA GMP

Consolidato 2019



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA - IT

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA - IT

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

MOCA e GMP | Consolidato 2019

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro)** e del **Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2019.**

Per ultimo inserito anche il **D.Lgs. 29/2017** disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

I "**MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti**" sono tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

La disciplina europea di riferimento è il **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro)** che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.

In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Il **Regolamento (CE) N. 2023/2006** della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, norma "**GMP - Good Manufacturing Practices**" è la norma prevista dal Regolamento quadro.

Il **Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29** reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA) e il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP).

Regolamento (CE) N. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) N. 2023/2006

della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti

destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Vedi Modifiche](#)

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

(GU n. 65 del 18-3-2017)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) n. 1895/2005

della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

(GU L 302/28 del 19.11.2005).

Regolamento (CE) n. 282/2008

della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.

(GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) n. 450/2009

della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(GU L 135/3 del 30.5.2009)

Regolamento (UE) n. 10/2011

della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(GU L 012 del 15.1.2011)

[Vedi modifiche/rettifiche](#)

Edizione: 2.1

Data: Settembre 2019

ISBN: 978-88-98550-86-9

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	3
Disclaimer	5
Novità	6
Regolamento (CE) N. 1935/2004	7
Modifiche	9
Premessa	10
Art. 1. Scopo e oggetto	14
Art. 2. Definizioni	15
Art. 3. Requisiti generali	16
Art. 4. Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti	17
Art. 5. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti	18
Art. 6. Misure specifiche nazionali	20
Art. 7. Ruolo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare	21
Art. 8. Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze	22
Art. 9. Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze	23
Art. 10. Parere dell’Autorità	24
Art. 11. Autorizzazione comunitaria	25
Art. 12. Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni	26
Art. 13. Autorità competenti degli Stati membri	27
Art. 14. Riesame amministrativo	28
Art. 15. Etichettatura	29
Art. 16. Dichiarazione di conformità	31
Art. 17. Rintracciabilità	32
Art. 18. Misure di salvaguardia	33
Art. 19. Accesso del pubblico	34
Art. 20. Riservatezza	35
Art. 21. Condivisione dei dati esistenti	36
Art. 22.	37
Art. 23. Procedura di comitato	38
Art. 24. Misure d’ispezione e di controllo	39
Art. 25. Sanzioni	40
Art. 26. Abrogazioni	41
Art. 27. Disposizioni transitorie	42
Art. 28. Entrata in vigore	43
Allegati	44
ALLEGATO I	45
ALLEGATO II	46
ALLEGATO III	47
Regolamento (CE) N. 2023/2006	48
Modifiche	49
Premessa	50
Art. 1. Oggetto	51
Art. 2. Campo di applicazione	52
Art. 3. Definizioni	53
Art. 4. Conformità alle buone pratiche di fabbricazione	54

Art. 5. Sistemi di assicurazione della qualità	55
Art. 6 Sistemi di controllo della qualità	56
Art. 7. Documentazione	57
Art. 8. Entrata in vigore	58
ALLEGATO	59
ALLEGATO Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione	60
Regolamento (CE) n. 1895/2005	62
Premessa	62
Articolo 1 Campo di applicazione	63
Articolo 2 BADGE	64
Articolo 3 BFDGE	64
Articolo 4 NOGE	64
Articolo 5 Dichiarazione scritta	64
Articolo 6 Disposizioni transitorie	64
Articolo 7 Abrogazione	65
Articolo 8 Entrata in vigore	65
Allegato I Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati	65
Allegato II Tabella di correlazione	66
Regolamento (CE) n. 282/2008	67
Premessa	68
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione	71
Articolo 2 Definizioni	71
Articolo 3 Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata	72
Articolo 4 Condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo	72
Articolo 5 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità	72
Articolo 6 Autorizzazione del processo di riciclo	73
Articolo 7 Doveri connessi all'autorizzazione	73
Articolo 8 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo	74
Articolo 9 Registro comunitario	74
Articolo 10 Controlli ufficiali	74
Articolo 11 Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata	74
Articolo 12 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni	75
Articolo 13 Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo	75
Articolo 14 Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata	75
Articolo 15 Modifica del regolamento (CE) n. 2023/2006	75
Articolo 16 Entrata in vigore	75
Allegato I	75
Allegato II	76
Modifiche:	78
Regolamento (CE) n. 450/2009	79
Premessa	80
Articolo 1 Oggetto	82
Articolo 2 Campo d'applicazione	82
Articolo 3 Definizioni	83
Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti	83
Articolo 5 Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti	83
Articolo 6 Condizioni per l'iscrizione delle sostanze nell'elenco comunitario	84

Articolo 7 Contenuto dell'elenco comunitario	84
Articolo 8 Redazione dell'elenco comunitario	84
Articolo 9 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)	84
Articolo 10 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	85
Articolo 11 Norme aggiuntive in materia di etichettatura	85
Articolo 12 Dichiarazione di conformità	85
Articolo 13 Documentazione	85
Articolo 14 Entrata in vigore e applicazione	86
Allegato I Simbolo	86
Allegato II Dichiarazione di conformità	87
Regolamento (UE) n. 10/2011	88
Articolo 1 Oggetto	89
Articolo 2 Campo di applicazione	89
Articolo 3 Definizioni	90
Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica	91
Articolo 5 Elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate	91
Articolo 6 Deroghe per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione	91
Articolo 7 Istituzione e gestione dell'elenco provvisorio	92
Articolo 8 Requisiti generali applicabili alle sostanze	92
Articolo 9 Requisiti specifici applicabili alle sostanze	92
Articolo 10 Restrizioni generali applicabili a materiali e oggetti di materia plastica	93
Articolo 11 Limiti di migrazione specifica	93
Articolo 12 Limite di migrazione globale	93
Articolo 13 Materiali e oggetti di materia plastica multistrato	93
Articolo 14 Materiali e oggetti multistrato multimateriali	94
Articolo 15 Dichiarazione di conformità	94
Articolo 16 Documenti di supporto	94
Articolo 17 Espressione dei risultati delle prove di migrazione	95
Articolo 18 Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione	95
Articolo 19 Valutazione delle sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione	96
Articolo 20 Modifiche di atti dell'UE	96
Articolo 21 Abrogazione di atti dell'UE	96
Articolo 22 Disposizioni transitorie	96
Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione	96
Allegato I Sostanze	97
Allegato II Restrizioni su materiali e oggetti	98
Allegato III Simulanti alimentari	99
Allegato IV Dichiarazione di conformità	100
Allegato V Prove di conformità	101
Allegato VI Tabelle di correlazione	107
Modifiche:	109
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29	110
Modifiche	112
Premessa	113
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni	115
Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004	116
Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004	117

Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004	118
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	119
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006	120
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifici che di cui al regolamento (CE) 450/2009	121
Art. 8. Violazione delle misure specifici che riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011	122
Art. 9. Violazione delle misure specifici che riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008	123
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005	124
Art. 11. Violazioni di lieve entità	125
Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni	126
Art. 13. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777	127
Art. 14. Norme applicabili al procedimento sanzionatorio	128
Art. 15. Disposizioni finanziarie	129
Realizzazione	130

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

[Gazzetta Ufficiale Unione Europea](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Novità

Ed. 2.1 Settembre 2019

- Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE. (GU L 231/1 del 06.09.2019) - modifica del [Regolamento \(CE\) N. 1935/2004](#)

Ed. 2.0 Maggio 2019

- Decreto - Legge 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220) - modifica del [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#).

- [Regolamento \(CE\) n. 1895/2005](#) della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302/28 del 19.11.2005).

- [Regolamento \(CE\) n. 282/2008](#) della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9) - Testo consolidato 2015

- [Regolamento \(CE\) n. 450/2009](#) della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 135/3 del 30.5.2009)

- [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#) della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 012 del 15.1.2011)

Ed. 1.0 Dicembre 2017

[Regolamento \(CE\) N. 1935/2004](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

Modifica

(A) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

[Regolamento \(CE\) N. 2023/2006](#)

della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

Modifica

(B) Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9)

[Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (GU n. 65 del 18-3-2017)



Regolamento (CE) N. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Premessa](#)

[Art. 1. Scopo e oggetto](#)

[Art. 2. Definizioni](#)

[Art. 3. Requisiti generali](#)

[Art. 4. Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti](#)

[Art. 5. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti](#)

[Art. 6. Misure specifiche nazionali](#)

[Art. 7. Ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare](#)

[Art. 8. Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze](#)

[Art. 9. Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze](#)

[Art. 10. Parere dell'Autorità](#)

[Art. 11. Autorizzazione comunitaria](#)

[Art. 12. Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni](#)

[Art. 13. Autorità competenti degli Stati membri](#)

[Art. 14. Riesame amministrativo](#)

[Art. 15. Etichettatura](#)

[Art. 16. Dichiarazione di conformità](#)

[Art. 17. Rintracciabilità](#)

[Art. 18. Misure di salvaguardia](#)

[Art. 19. Accesso del pubblico](#)

[Art. 20. Riservatezza](#)

[Art. 21. Condivisione dei dati esistenti](#)

[Art. 22.](#)

[Art. 23. Procedura di comitato](#)

[Art. 24. Misure d'ispezione e di controllo](#)

[Art. 25. Sanzioni](#)

[Art. 26. Abrogazioni](#)

[Art. 27. Disposizioni transitorie](#)

[Art. 28. Entrata in vigore](#)



Allegati

[Allegato I](#)

[Allegato II](#)

[Allegato III](#)



Regolamento (CE) N. 2023/2006

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Premessa](#)

[Art. 1. Oggetto](#)

[Art. 2. Campo di applicazione](#)

[Art. 3. Definizioni](#)

[Art. 4. Conformità alle buone pratiche di fabbricazione](#)

[Art. 5. Sistemi di assicurazione della qualità](#)

[Art. 6 Sistemi di controllo della qualità](#)

[Art. 7. Documentazione](#)

[Art. 8. Entrata in vigore](#)



ALLEGATO

[Allegato](#)



Regolamento (CE) n. 1895/2005

della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302/28 del 19.11.2005).

[Premessa](#)

[Articolo 1 Campo di applicazione](#)

[Articolo 2 BADGE](#)

[Articolo 3 BFDGE](#)

[Articolo 4 NOGE](#)

[Articolo 5 Dichiarazione scritta](#)

[Articolo 6 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 7 Abrogazione](#)

[Articolo 8 Entrata in vigore](#)

[Allegato I Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati](#)

[Allegato II Tabella di correlazione](#)



Regolamento (CE) n. 282/2008

della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9)

Vedi [Modifiche](#)

[Premessa](#)

[Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata](#)

[Articolo 4 Condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo](#)

[Articolo 5 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità](#)

[Articolo 6 Autorizzazione del processo di riciclo](#)

[Articolo 7 Doveri connessi all'autorizzazione](#)

[Articolo 8 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo](#)

[Articolo 9 Registro comunitario](#)

[Articolo 10 Controlli ufficiali](#)

[Articolo 11 Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata](#)

[Articolo 12 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni](#)

[Articolo 13 Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo](#)


[Articolo 14 Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata](#)

[Articolo 15 Modifica del regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#)

[Articolo 16 Entrata in vigore](#)

[Allegato I](#)

[Allegato II](#)



Regolamento (CE) n. 450/2009

della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(GU L 135/3 del 30.5.2009)

[Premessa](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Campo d'applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti](#)

[Articolo 5 Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti](#)

[Articolo 6 Condizioni per l'iscrizione delle sostanze nell'elenco comunitario](#)

[Articolo 7 Contenuto dell'elenco comunitario](#)

[Articolo 8 Redazione dell'elenco comunitario](#)

[Articolo 9 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a\) e b\)](#)

[Articolo 10 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c\)](#)

[Articolo 11 Norme aggiuntive in materia di etichettatura](#)

[Articolo 12 Dichiarazione di conformità](#)

[Articolo 13 Documentazione](#)

[Articolo 14 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Allegato I Simbolo](#)

[Allegato II Dichiarazione di conformità](#)



Regolamento (UE) n. 10/2011

della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 012 del 15.1.2011)

Testo consolidato 2019 [Vedi modifiche/rettifiche](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Campo di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica](#)

[Articolo 5 Elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate](#)

[Articolo 6 Deroche per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione](#)

[Articolo 7 Istituzione e gestione dell'elenco provvisorio](#)

[Articolo 8 Requisiti generali applicabili alle sostanze](#)

[Articolo 9 Requisiti specifici applicabili alle sostanze](#)

[Articolo 10 Restrizioni generali applicabili a materiali e oggetti di materia plastica](#)

[Articolo 11 Limiti di migrazione specifica](#)

[Articolo 12 Limite di migrazione globale](#)

[Articolo 13 Materiali e oggetti di materia plastica multistrato](#)

[Articolo 14 Materiali e oggetti multistrato multimateriali](#)

[Articolo 15 Dichiarazione di conformità](#)

[Articolo 16 Documenti di supporto](#)

[Articolo 17 Espressione dei risultati delle prove di migrazione](#)

[Articolo 18 Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione](#)

[Articolo 19 Valutazione delle sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione](#)

[Articolo 20 Modifiche di atti dell'UE](#)

[Articolo 21 Abrogazione di atti dell'UE](#)

[Articolo 22 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Allegato I Sostanze](#)

[Allegato II Restrizioni su materiali e oggetti](#)

[Allegato III Simulanti alimentari](#)

[Allegato IV Dichiarazione di conformità](#)

[Allegato V Prove di conformità](#)

[Allegato VI Tabelle di correlazione](#)



Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

GU n. 65 del 18-3-2017

[Premessa](#)

[Art. 1. Campo di applicazione e definizioni](#)

[Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#)

[Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004 e delle misure specifici che di cui al regolamento \(CE\) 450/2009](#)

[Art. 8. Violazione delle misure specifici che riguardano i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(UE\) n 10/2011](#)

[Art. 9. Violazione delle misure specifici che riguardano i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(CE\) n. 282/2008](#)

[Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1895/2005](#)

[Art. 11. Violazioni di lieve entità](#)

[Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni](#)

[Art. 13. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777](#)

[Art. 14. Norme applicabili al procedimento sanzionatorio](#)

[Art. 15. Disposizioni finanziarie](#)